

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LE ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI INTERESSATE AL VOTO DEL 9 E 10 APRILE 2005

Sia nel caso di rinnovo degli organi della provincia (articolo 14, sesto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122) che in quello di organi del comune (articoli 28, commi undicesimo e dodicesimo, e 32, commi decimo e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), le candidature devono essere presentate tra le ore 8 del trentesimo giorno e le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni, rispettivamente alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale o alla segreteria del comune.

NOTA: IL 30° GIORNO CADE NELLA GIORNATA DI VENERDI 10 E IL 29° SABATO 11 APRILE 2006

I termini sono perentori e, quindi, la loro violazione comporta la ricusazione della lista o del gruppo dei candidati (Consiglio di Stato – V Sezione, 10 aprile 1991, n. 515). Poiché, per quanto riguarda l'ora di presentazione, fa fede l'ora esatta indicata dall'orologio del segretario comunale, ne consegue la grande rilevanza della esatta verbalizzazione da parte del funzionario responsabile. Infatti, una verbalizzazione equivoca e contraddittoria comporta difficoltà di interpretazione per l'organo deputato alla decisione di ammissione che, in tal caso, legittimamente si attiene al principio del favor (Consiglio di Stato – V Sezione, 11 febbraio 1999, n. 165). In particolare, la giurisprudenza (Consiglio di Stato – V Sezione, 10 aprile 1991, n. 515, citata) si è soffermata sul significato del termine presentare che può essere solo quello di mostrare ad altri, cioè all'incaricato della ricezione, la lista ovvero il gruppo dei candidati con tutti i relativi allegati. Pertanto, non ha alcuna rilevanza il fatto che gli incaricati della presentazione si trovino prima dello spirare del termine nell'apposito ufficio se la presentazione è successiva oppure che la porta dell'ufficio sia lasciata aperta dopo lo spirare del termine (T.A.R. Marche, 24 gennaio 1979, n. 38). Eccezioni a tale principio possono essere costituite dalla circostanza che la documentazione sia ancora incompleta per i ritardi burocratici degli uffici comunali nella consegna delle prescritte certificazioni o, ancora, dal fatto che il funzionario addetto sia in quel momento impegnato nella ricezione di altre liste.

Per quanto riguarda le elezioni comunali, essendo incaricato della ricezione delle liste il segretario comunale, nel caso di comuni retti a scavalco da uno stesso segretario, è ammissibile la delega di questa funzione (Ministero dell'interno, circolare 22 aprile 2004, n. 22).

Al fine della presentazione delle liste, particolare rilevanza assumono sia il rispetto degli orari di apertura degli uffici (Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali – Servizio elettorale, 5 maggio 2004, n. 8655) sia la scrupolosa e comprensibile verbalizzazione dell'esatto momento della consegna della lista, usando le espressioni indicate dalla legge ed evitando altre suscettibili di ambiguità (Consiglio di Stato – V Sezione, 11 febbraio 1999, n. 165).

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE

Ogni lista e ogni gruppo di candidati per essere presentati devono essere sottoscritti da un determinato numero di elettori, indicato dalla legge. Nel Friuli Venezia Giulia la materia è disciplinata dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 9, rispettivamente per le elezioni degli organi delle province e per quelle degli organi dei comuni.

A differenza di quanto previsto dalla normativa statale, nel Friuli Venezia Giulia è necessaria la raccolta delle sottoscrizioni (da 10 a 20) anche nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 9/2001).

I sottoscrittori delle liste e dei gruppi di candidati devono essere elettori iscritti, rispettivamente, nelle liste del comune e della provincia. Le loro firme devono essere autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. Ministero dell'interno, circolare 22 aprile 2004 n. 22).

La mancanza o la irregolarità dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta la nullità insanabile dell'atto di presentazione (Consiglio di Stato – V Sezione, 29 giugno 1979, n. 470 e 6 marzo 1990, n. 263). L'autenticazione deve essere effettuata indicando data, luogo e qualifica dell'autenticatore (Consiglio di Stato – V Sezione, 17 luglio 2000, n. 3923).

Per la raccolta delle sottoscrizioni è legittimo l'uso di modelli non ufficiali (Consiglio di Stato – V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732), ma, per essere legittima, è essenziale che tale raccolta non avvenga su fogli mobili, privi del contrassegno di lista e del nome dei candidati (Consiglio di Stato – V Sezione, 30 giugno 1995, n. 965). Nel caso di elezione degli organi della provincia, deve essere indicato anche il collegio per il quale il candidato è presentato (Consiglio di Stato – V Sezione, 29 gennaio 1996, n. 111). Legittimamente viene esclusa una lista presentata da un numero di sottoscrittori superiore a quello massimo fissato dalla legge (T.A.R. Abruzzo – Pescara, 25 giugno 1993, n. 334). A parte considerazioni di opportunità, nulla impedisce ad un candidato di sottoscrivere la lista di altra formazione politica (Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio elettorale, 15 marzo 2000).

In materia di allegazione alle liste dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 30 novembre 1999, n. 23, sciogliendo i precedenti dubbi interpretativi, ha precisato che non necessariamente il mancato deposito di tali certificati al momento della presentazione della lista comporta la sua esclusione. Anche il ritardo degli uffici competenti nel rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali non può produrre conseguenze irreparabili, come quella dell'esclusione di una lista, a danno degli interessati (Consiglio di Stato – V Sezione, 24 febbraio 1999, n. 209).

ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Fissata la data delle elezioni, convocati i comizi, determinato il corpo elettorale che prenderà parte alle votazioni, il procedimento elettorale prosegue con la presentazione delle candidature per la carica di presidente della provincia o sindaco e di consigliere provinciale o comunale. La legge disciplina dettagliatamente la procedura di Presentazione delle candidature, che avviene per Gruppi e liste di candidati, a seconda che si tratti di elezioni provinciali o comunali. Per quanto riguarda la composizione dei consigli, nel caso di quelli comunali sono presentate liste di candidati che interessano l'intero territorio comunale mentre per le elezioni provinciali le candidature sono presentate per Collegi uninominali.

Tutti i gruppi di candidati, per le elezioni provinciali, e tutte le liste, per le elezioni comunali, devono essere presentati da un determinato numero di elettori le cui firme devono essere autenticate da un pubblico ufficiale (cfr. Raccolta e autenticazione delle sottoscrizioni); dal 2001, nel Friuli Venezia Giulia, diversamente dal passato, la raccolta di firme si rende necessaria anche nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

Ogni candidato deve presentare la dichiarazione di Accettazione della candidatura. Nessuna norma contempla il caso della Rinuncia alla candidatura già presentata, ma sul caso si è formata una giurisprudenza consolidata.

Con le liste o con i gruppi di candidati devono essere presentate le Dichiarazioni di collegamento con i candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia, il Contrassegno elettorale, il Programma amministrativo della lista o del gruppo, i nominativi dei delegati (cfr. Delegati di gruppo o di lista).

Gli organi competenti alla decisione di Ammissione e riconsiderazione sono la Commissione elettorale circondariale nel caso di elezioni comunali e l'Ufficio elettorale centrale nel caso di elezioni provinciali. Dopo le loro decisioni, la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali provvede alla stampa delle Schede di votazione e dei Manifesti con i candidati (questi solo nel caso di elezioni provinciali).